

REPUBBLICA ITALIANA

GARA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI N. 23 DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CATEGORIA 17 - CODICE CPV 42933000-5 (Distributori automatici) e CPV 15000000-8 (Prodotti alimentari e bevande), PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SEDI DI VIA DEI NORMANNI, 5 E VIA BONCOMPAGNI, 30 - ROMA.  
- **CIG 70666629F4**.

tra

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** - Dipartimento *dell'Amministrazione Generale del Personale dei Servizi* - Codice Fiscale 80415740580

e

la **Società XXXXXXXXXXXX** - Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX

L'anno **XXXX**, il giorno **XX** del mese di **XXXXXXXXXX** in Roma, nel Palazzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in Via XX Settembre n. 97, innanzi a me, Dr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, C.F. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Dirigente designato quale Ufficiale Rogante, con provvedimento prot. n. **XXXXXXXXXX** del **XX/XX/XXXX**, domiciliato per la carica in Roma, Via XX Settembre, n. 97

**si sono costituiti**

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** - Codice Fiscale: 80415740580 - con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via XX Settembre n. 97, rappresentato dal **XXXXXXXXXX**, nato a **XXXXXXXXXX**, **XXXXXX** dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (nel seguito, per brevità, anche "**Amministrazione**");

e

la **Società XXXXXXXXXXXXXXXX** - Codice Fiscale/P.I.: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** - con sede legale in **XXXXXXXXXX** (c.a.p. **XXXXXX**) - Via **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXX**, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA **XXXXXXXXXX**, rappresentata dal legale rappresentante Sig. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nato a **XXXXXXXXXX** il **XX/XX/XXXX** - Codice Fiscale: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, avente i necessari poteri per impegnare la società (nel seguito, per brevità, anche "**Concessionario**");

Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, fatta con il mio consenso espressa e concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, dichiarano di voler stipulare e stipulano quanto appresso.

L'Amministrazione da una parte e il Concessionario dall'altra, di seguito anche definiti congiuntamente le "**Parti**".

### Premesso

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha necessità di assicurare presso la proprie sedi di via dei Normanni n. 5 e via Boncompagni n. 30, un servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici;
- che la **Società XXXXXXXXXXXX** è risultata aggiudicataria della selezione esperita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per individuare il fornitore cui affidare il servizio di cui sopra;
- che il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea garanzia fideiussoria definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni come previste nel Capitolato Tecnico (Art. 11), per un importo pari ad € **XXXXXXXXXX** attraverso Polizza n. **XXXXXXXXXX** emessa il **XXXXXXXXXXXX** da: **XX**, valida sino al **XXXXXXXXXX** ed ha costituito, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico (Art. 12 ), la seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile: Polizza n. **XXXXXXXXXXXX**, emessa da **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, valevole dal **XXXXXXXXXXXX** al **XXXXXXXXXXXX**;

**Ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare Amministrativo, il Capitolato Tecnico, l'Offerta economica e il Piano Economico Finanziario del Concessionario, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.

#### **ART. 2 -OGGETTO**

Il presente contratto ha per oggetto la concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Amministrazione o Concedente) della gestione funzionale ed economica del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici (di seguito concessione), all'interno delle sedi di via dei Normanni n. 5 e via Boncompagni n. 30 – Roma.

In particolare il Concedente affida al Concessionario:

- a. gli spazi dove installare i distributori automatici, come individuati nelle planimetrie allegate agli atti di gara;
- b. la gestione funzionale ed economica, compresa la pulizia e la manutenzione dei distributori automatici, come meglio definito nel Capitolato Tecnico;
- c. il ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione mediante rimozione dei distributori automatici a cura del concessionario.

#### **ART. 3 – DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si obbliga ad osservare nell'esecuzione della concessione tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo Capitolato Tecnico che viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

Si obbliga altresì a finanziare economicamente la concessione e a gestire il servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal Piano Economico-Finanziario (PEF) di copertura dell'investimento e della connessa gestione presentato in sede di offerta e contenuto nel presente contratto come parte integrante del medesimo.

Il Concessionario si obbliga a garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale sul cui territorio il servizio di mensa insiste.

Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso i distributori automatici.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di gestione.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

#### **ART. 4 - DURATA, CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA CONCESSIONE**

Il Contratto avrà la durata di **4 (quattro)** anni, solari, consecutivi, decorrenti dalla data di redazione di apposito verbale di inizio servizio redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti, qualora ricorra anche uno solo degli eventi indicati all'Art. 15 del Capitolato Tecnico.

La durata, le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione saranno regolate in conformità ai contenuti previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare Amministrativo e nei relativi allegati, in quanto gli stessi definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione da fornire.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente contratto, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i..

Al termine della concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell'Amministrazione che rientrerà nel pieno ed incondizionato possesso degli spazi dati in concessione.

Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla totale rimozione dei distributori automatici, incluso il trasporto e lo smaltimento a termini di legge vigenti in materia.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto il rapporto tra le parti è regolato dalle norme del Codice Civile in materia.

#### **ART. 5 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E RIEQUILIBRIO**

Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e la connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del contratto. Tali documenti contengono tutti i parametri di cui tener conto per il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario e per l'eventuale riequilibrio del medesimo nei casi in cui lo stesso dovesse venire meno per fatti non riconducibili al Concessionario ai sensi dell'art. 165 del Codice.

#### **ART. 6 – CANONE ANNUALE DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE (RIMBORSO SPESE) E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO (INDENNITA' DI OCCUPAZIONE)**

Il Concessionario, come previsto all'Art. 3 del Capitolato Tecnico, dovrà impegnarsi a corrispondere, con decorrenza dalla data formale di inizio del servizio, come stabilita nei verbali di consegna e installazione dei distributori automatici, di cui all'Art. 4 dello stesso Capitolato Tecnico, il relativo canone annuale a titolo di rimborso per le utilità usufruite (consumi energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia spazi) per un importo annuo pari ad **€ 8.100,00**.

I rimborsi dovranno essere corrisposti all'Amministrazione, non oltre cinque giorni dopo la data di scadenza del pagamento, tramite versamento sul Bilancio dello Stato – Conto Entrate Tesoro – Capo X – Cap. 2368 – Conto corrente Codice IBAN IT19R01000032245348010236806, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma Succursale.

Per i soli distributori della sede di via Boncompagni, il Concessionario si impegna, altresì, alla sottoscrizione dell'atto di concessione/sublocazione con l'Agenzia del Demanio e a corrispondere, con decorrenza dalla data formale d'inizio servizio, come stabilita nel verbale di consegna e installazione di cui all'Art. 4 del Capitolato Tecnico ("dal primo giorno del mese successivo a quello della data di sottoscrizione dell'ultimo verbale"), la relativa indennità di occupazione degli spazi demaniali che sarà determinata, nei modi e nei tempi, dalla stessa Agenzia.

L'atto di concessione/sottoscrizione dovrà essere trasmesso all'Amministrazione entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione e, comunque, prima della stipula del Contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione della concessione.

#### **ART. 7 – PENALI**

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività relative alla concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili rispettivamente all'Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione stessa applicherà al Concessionario le penali dettagliatamente descritte e regolamentate all'Art. 16 del Capitolato Tecnico.

#### **ART. 8 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL CONCESSIONARIO - REFERENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il Concessionario designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il Sig. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Amministrazione.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica e fax.

Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

Cellulare: **XXXXXXXXXXXXXXX**

Telefono: **XXXXXXXXXXXXXXX**

Fax: **XXXXXXXXXXXXXXX**

Email: **XXXXXXXXXXXXXXX**

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il responsabile del Contratto del Concessionario opererà in collegamento con i Direttori dell'esecuzione del servizio delle due sedi, coordinandosi con i medesimi, di seguito specificati:

<b>Sede</b>	<b>Referenti</b>
Via dei Normanni, 5	Sig.
Via Boncompagni, 30	Sig.

#### **ART. 9 – COSTI DELLA SICUREZZA**

Il Concessionario, in accordo al dettato di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto i D.U.V.R.I. e l'informativa sulla sicurezza, in allegato al presente Contratto, per le sedi oggetto della concessione.

Nell'esecuzione della concessione oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi a cooperare con l'Amministrazione nelle attività di coordinamento e di reciproca informazione al

fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con soggetti operanti nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno prescritte dall'Amministrazione stessa.

Il Concessionario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; s'impegnerà altresì a segnalare all'Amministrazione eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento della concessione in oggetto.

I costi per la sicurezza e per la riduzione del rischio da interferenze sono stati stimati complessivamente in **€ 1.355,00** per i complessivi quattro anni di durata del contratto, di cui **€ 655,00** per la sede di via dei Normanni ed **€ 700,00** per la sede di via Boncompagni.

Resta immutato l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come richiamato all'Art. 37 del Capitolato Tecnico.

#### **ART. 10 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E RENDICONTO ANNUALE**

L'Amministrazione ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento presso il concessionario, che, inoltre, alla fine di ogni anno presenterà un rendiconto delle risultanze economiche della gestione anche ai fini di un eventuale riesame delle condizioni complessive del presente contratto.

#### **ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, ed il *Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze*, adottato con provvedimento del Ministro in data 10 aprile 2015 e registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del Contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che la Società possa avanzare eccezioni di sorta.

Il Concessionario si impegna altresì a rispettare gli obblighi prescritti dal *Protocollo di legalità* per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (prot. 135261 del 17 dicembre 2014), consapevole delle sanzioni che, in caso di violazione, l'Amministrazione comminerà; il documento, ancorché non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e deve pertanto intendersi integralmente richiamato.

#### **ART. 12 – RISERVATEZZA**

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di cui dovesse avvalersi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

#### **ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI**

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico del concessionario in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

#### **ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m. ed i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta norma in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010, del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni le variazioni intervenute in ordine sia ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sia alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

#### **ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Al Concessionario, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto espressamente divieto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.lgs. n. 50/216:

- di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;
- di subappaltare, in tutto o in parte, la concessione, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell' art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dalla citata normativa.

L'Amministrazione tratta i dati di cui è a conoscenza o in possesso per la gestione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **ART. 17 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

E' escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Disciplinare. Per effetto dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.

**ART. 18 – CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Per ogni effetto di legge, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

La Società presso la propria sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX (c.a.p. XXXXX) - XXXX.

Roma, XX/XX/XXXX

Per il

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del  
personale e dei servizi

Dott. XXXXXXXXX

C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX

Certificatore: XXXXXXXXX

Validità fino al XXXXXXXXXXXX

Firma Digitale n. XXXXXXXXX

Per la

**Società XXXXXXXXXXXXXXXX**

Il legale rappresentante

Dott. XXXXXXXXXXXXXXXX

C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX

Certificatore: XXXXXXXXXXXXXXXX

Validità fino al XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma Digitale n. XXXXXXXXXXXXXXXX

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le clausole, nessuna esclusa, del presente atto e del Disciplinare della procedura di selezione.

Roma, XX/XX/XXXX

Per la

**Società XXXXXXXXXXXXXXXX**

Il legale rappresentante

Dott. XXXXXXXXXXXXXXXX

C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX

Certificatore: XXXXXXXXXXXXXXXX

Validità fino al XX/XX/XXXX

Firma Digitale n. XXXXXXXXXXXXXXXX

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su n. 6 fogli.

Dell'atto stesso io Dr. XXXXXXXXXXXXXXXX, Ufficiale Rogante, ho dato lettura ai comparenti stessi, che su mia domanda lo approvano perché conforme alla loro volontà.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante mediante apposizione al presente file della mia firma digitale n. XXXXXXXXX, rilasciata da XXXXXX, con validità fino al XX/XX/XXXX, certifico che il presente documento composto da n. 7 fogli e redatto su supporto informatico, è sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma digitale, della cui validità sono certo.

Roma, XX/XX/XXXX

Per il

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del  
personale e dei servizi

Dott. XXXXXXXXXX

C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX

Certificatore: XXXXXXXXXXXX

Validità fino al XXXXXXXXXXXX

Firma Digitale n. XXXXXXXXXXXX

Per la

**Società XXXXXXXXXXXXXXXX**

Il legale rappresentante

Dott. XXXXXXXXXXXXXXXX

C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX

Certificatore: XXXXXXXXXXXX

Validità fino al XX/XX/XXXX

Firma Digitale n. XXXXXXXXXXXXXXXX

L'Ufficiale Rogante

(Dr. XXXXXXXXXXXXXXXX)